



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna  
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net  
Pec: [disciplina@ordineavvocatibopec.it](mailto:disciplina@ordineavvocatibopec.it)

Spett. le  
Comune di Finale Emilia  
Via Monte Grappa n. 6  
41034 Finale Emilia (MO)

**Oggetto: osservazioni all'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse – domande d'iscrizione per l'aggiornamento dell'elenco/albo di professionisti esterni per l'affidamento di servizi legali**

Spett. le Comune di Finale Emilia,

ci riferiamo all'avviso pubblico in oggetto, comunicato con Vostra mail del 14.1.2020 per segnalare ed evidenziare alcune previsioni contrarie alla legge contenute nel predetto avviso.

In particolare contestiamo la previsione, come requisito minimo, dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 10 anni, previsione che esclude indebitamente buona parte degli Avvocati e colpisce immotivatamente la fascia più giovane dei professionisti, che vengono in questo modo ingiustamente discriminati e svantaggiati.

Contestiamo altresì la richiesta, per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A "Diritto amministrativo" di avere ricoperto negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, almeno 10 incarichi di assistenza, patrocinio legale e rappresentanza in giudizio in cause amministrative per pubbliche amministrazioni. Anche tale previsione risulta indebitamente restrittiva, in quanto rende praticamente impossibile – se non a una limitatissima cerchia di avvocati – presentare domanda di partecipazione.

Absolutamente inaccettabile, poi, è la previsione contenuta nel Disciplinare allegato all'Avviso di cui al punto 3.4 che prevede in cui si prevede addirittura la riduzione del compenso professionale in favore del legale incaricato in caso di esito parzialmente favorevole all'Ente o in caso di soccombenza.

La previsione, che in primo luogo contrasta con la natura della prestazione professionale dell'Avvocato che è una prestazione di mezzi e non di risultato, è anche in contrasto con la previsione di cui all'art. 13 bis ("Equo compenso e clausole vessatorie") della L. n. 247/2012 (riforma dell'ordinamento forense). È doveroso rammentare che l'art. 13 bis citato, in termini più generali, dispone che "si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6.", dove si vede come gli unici riferimenti fissati *ex lege* per la determinazione dell'equo compenso siano la quantità del lavoro svolto, il contenuto, la caratteristica della prestazione legale e la conformità ai parametri ministeriali.

Per queste ragioni Vi invitiamo pertanto formalmente a modificare il testo dell'avviso pubblico e a farcelo pervenire, per la sua divulgazione ai nostri iscritti, emendato delle previsioni contrarie alla normativa.

Il Presidente

Avv. Italia Elisabetta d'Errico

